

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**della Federazione Italiana Sport Equestri**  
**Avvocato Enrico Vitali**

ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 27/2019 nei confronti di:

**Salvatore VACIRCA** (tessera FISE n. 147/M)

**Ernesto VACIRCA** (tessera FISE n.8647/M)

**SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DEI FOLLETTI**

^ ^ ^ ^

Con sentenza 22 febbraio 2019, la Corte Federale, in funzione di Corte Sportiva di Appello, sul reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale emessa nel procedimento n 27/2018 , ha pronunciato il seguente dispositivo: “.....con riferimento alla Società Cooperativa Sociale dei Folletti, rileva preliminarmente che la notifica dell’atto di avvio del procedimento disciplinare è stata effettuata a soggetto diverso e totalmente estraneo dai fatti contestati. Ciò comporta che la Cooperativa dei Folletti non è stata messa a conoscenza del procedimento e quindi nella possibilità di esercitare alcun diritto di difesa. E’ consequenziale la nullità di ogni provvedimento emesso nei suoi confronti e della relativa condanna. Invece, con riferimento alla posizione dei sig.ri Vacirca, rilevata la mancata trasmissione di documentazione rilevante per l’esercizio del diritto di difesa, rimette gli atti al giudice di prime cure affinché, previa disponibilità della documentazione mancante, gli incolpati siano rimessi nel pieno esercizio delle loro facoltà con il rispetto del diritto di difesa in ogni grado di giudizio. P.Q.M. La Corte Federale d’Appello, in funzione di Corte Sportiva d’Appello, visto l’art. 21, c.6, R.G. E l’art. 162 c.p.c. dispone la remissione del fascicolo relativo al procedimento n. 27/18 al G.S.N.....”.

Il procedimento, quindi, con provvedimento 27 febbraio 2019, comunicato il 28 s.m., è stato assegnato dal Coordinatore GSN a questo Giudice che, con ordinanza 7 marzo 2019, ha fissato la data della pronuncia per il giorno 18 marzo 2019.

Con il medesimo provvedimento, questo Giudice ha inoltre disposto che tutti gli atti e documenti del fascicolo, acquisiti nelle due precedenti fasi processuali, venissero messi a disposizione delle parti a semplice richiesta, con facoltà delle stesse di estrarne copia.

Raccolta l’ulteriore testimonianza della Segretaria del Concorso signora Romina Fabi, ritenuta necessaria ai fini del decidere, la data della pronuncia è stata quindi fissata al 23 aprile 2019 e poi differita, per motivi di ufficio, al 30 aprile 2019.

I tesserati Salvatore ed Ernesto Vacirca hanno fatto pervenire tempestive memorie difensive contententi eccezioni preliminari e difese di merito.

In via preliminare, deve darsi atto della dichiarata nullità, da parte della Corte Federale, di ogni provvedimento nei confronti della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DEI FOLLETTI in persona Irpt quale proprietaria del cavallo coinvolto nei fatti, doverosamente notiziata dell'avvio del presente procedimento ma per la quale ogni azione disciplinare è ormai improcedibile.

Sempre in via preliminare, si precisa che nessuna rilevanza viene data alla sentenza del GSN cassata dalla Corte Federale né al reclamo della Procura Federale, mentre vengono considerate, per economia processuale, le acquisite audizioni dei testi escussi nonché tutte le difese dei tesserati Vacirca, quest'ultime in quanto espressamente richiamate dal Difensore degli stessi nelle ulteriori memorie depositate in questa sede, nell'esercizio del più ampio diritto di difesa agli stessi garantito dal consentito accesso alla documentazione integrale in atti e alla certificata comunicazione a detto Procuratore di ogni provvedimento assunto da questo Giudice.

^^^^

Il procedimento trae origine dalla trasmissione, in data 15 ottobre 2018 da parte della Segreteria O.d G. della segnalazione del Presidente di Giuria, Mariuccia Grandinetti, datata 11 ottobre 2018, relativa ai fatti accaduti durante la Finale Circuito Classic Mipaaf/ Finali Campionati Giovani cavalli Fise, presso le strutture di Arezzo Equestrian Center in data 9 ottobre 2018, che hanno interessato il cavallo Mylord Carthender dei Folletti di proprietà della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DEI FOLLETTI , con il cavaliere Ernesto Vacirca ed il comportamento del tesserato Salvatore Vacirca.

La segnalazione ha ad oggetto il fatto che alle ore 18.15 del giorno 9 ottobre 2018, nel corridoio numero 2 al box n. 50, VACIRCA SALVATORE veniva visto dalla chief steward del concorso signora Valeria Nicolis e dall'assistente steward signor Simone Fucci, inchinato verso il cavallo Mylord Carthender dei Folletti con le spalle alla porta del box con in mano qualcosa e il sig. Ionel (groom) che nel contempo teneva il cavallo con capezza e longhina e la gamba sinistra del cavallo alzata.

Nell'occasione, il Salvatore VACIRCA teneva in mano due spugnette gocciolanti intrise di liquido maleodorante e una boccetta aperta con materiale rosso e, alla richiesta di chiarimenti della Nicolis, avrebbe risposto che stava medicando alcune ferite del cavallo.

Nella immediatezza dei fatti la Nicolis, unitamente al Presidente di Giuria, Mariuccia Grandinetti, immediatamente allertata, al sig. Fucci, al sig. Boscarelli e De Masi, ispettori del Mipaaf, e al dott. Boniperti veterinario in servizio prendevano in consegna il materiale di seguito elencato,

previa ripresa fotografica dello stesso: due spugnette bagnate odoranti di sostanze tipo trementina; 1 boccetta aperta di Baume Caustique Gombault con relativa scatola; 1 bottiglia di Coca Cola contenente liquido odorante non limpido.

Contestualmente il veterinario in servizio dott. Boniperti, esaminava anche il cavallo rilevando <<ragadi superficiali sulla faccia posteriore dei pastorali anteriori su cui era stata applicata una pomata probabilmente contenente ossido di zinco (in base ad odore e colore)>>e << rilevava infiammazione a livello di cercine coronario>>.

Risultano agli atti i verbali di audizione dei suindicati stewards Valeria Nicolis e Simone Faucci sentiti in precedenza dal GSN, quello della Segretaria del concorso Romina Fabi sentita nella presente fase nonché quello del Responsabile del Dipartimento Veterinario della FISE, dott Gianluigi Giovagnoli sentito nel contraddittorio delle parti dalla Corte Federale.

Fanno parte del quadro probatorio in atti anche i risultati della analisi di laboratorio eseguite sui campioni del materiale prelevato presso il box del cavallo Mylord Carthender dei Folletti mentre non si rinvencono gli esiti degli esami antidoping eseguiti sul cavallo, anche se al riguardo sussistono dubbi in ordine alla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente compiuti.

La Difesa dei tesserati Salvatore ed Ernesto Vacirca riportandosi, come detto, a tutte le precedenti argomentazioni e produzioni, svolge eccezioni e deduzioni difensive che possono essere così riassunte:

- in via preliminare, improcedibilità e inammissibilità del procedimento per illegittimità del provvedimento di rinvio della Corte Federale al GSN, in quanto non previsto dal Regolamento di Giustizia;

- sempre in via preliminare, improcedibilità del procedimento per occorsa estinzione dello stesso per decorrenza del termine di novanta giorni previsto dall'art. 57 Regolamento di Giustizia nella prima fase dinanzi al GSN;

- ancora in via preliminare, improcedibilità del procedimento perché avviato irritualmente in violazione dell'art.38 del Regolamento di Giustizia da soggetto privo di legittimazione (Presidente di Giuria);

- nel merito, inattendibilità delle analisi per violazione della catena di custodia dei campioni sequestrati;

- sempre nel merito, inconfigurabilità di qualunque ipotesi di frode sportiva difettandone anche i presupposti temporali;

- in conclusione, assenza di violazioni disciplinari in capo ai tesserati Salvatore ed Ernesto Vacirca con conseguente richiesta di archiviazione del procedimento.

^^^^

Le eccezioni di carattere pregiudiziale e preliminare svolte dalla Difesa dei tesserati Vacirca sono infondate e devono essere disattese.

In ordine alla dedotta illegittimità del provvedimento di rinvio della Corte Federale in quanto non previsto dall'art. 41.9 del Regolamento di Giustizia FISE, si osserva in primo luogo che tale doglianza, se del caso, doveva essere oggetto di specifica impugnazione di detta pronuncia ex art. 37.4 del R.G.

In ogni caso, si rileva che detta norma non contiene un elenco tassativo delle possibili pronunce dell'organo collegiale di appello che, accertata la violazione del contraddittorio ed adeguandosi a principi civilistici richiamati dall'art. 21.6 del R.G., ha rinviato il merito al GSN così non sottraendo agli interessati un grado di giudizio e tutela nella più ampia garanzia del diritto di difesa.

L'eccezione relativa alla occorsa estinzione del procedimento avendo il GSN nella prima fase pubblicato la propria decisione oltre il termine di novanta giorni dall'apertura del giudizio è altrettanto inconferente.

L'art. 57 RG che si assume violato, infatti, appartiene a livello sistematico alla sezione II del capo VI del Regolamento di Giustizia FISE che riguarda i Giudice Federali e non anche i Giudici Sportivi regolamentati invece dal precedente capo V.

In ogni caso, si precisa che considerata la complessità della istruttoria e le lungaggini degli esami di laboratorio condotti, sussisterebbero anche i presupposti della sospensione del suddetto termine prevista alla lettera b) dell'art. 57.5 che, come detto, comunque non si applica al GSN.

Anche l'ultima eccezione preliminare, relativa all'irrituale avvio del procedimento disciplinare, deve essere disattesa in quanto non v'ha dubbio che la relazione del Presidente di Giuria rappresenta un atto ufficiale di gara che può legittimamente attivare la competenza del GSN.

Nel merito, ritiene questo Giudice che sussiste la responsabilità disciplinare dei tesserati Salvatore Vacirca ed Ernesto Vacirca sia in ordine alla violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE sia in ordine alla violazione dell'art. 2 del medesimo corpo normativo.

Dalle testimonianze in atti rese dagli stewards Valeria Nicolis e Simone Faucci, è stato confermato che il Vacirca Salvatore veniva sottoposto ad un controllo di routine dai suddetti stewards in data 9 ottobre 2018 in occasione del concorso presso le strutture Equestrian Center di Arezzo.

Passando dinanzi al box del Vacirca, l'attenzione della Nicolis veniva attratta dal fatto che il Vacirca mantenesse una posizione anomala, sia rispetto a lei, che rispetto al cavallo Mylord Carthender dei Folletti, il quale, a sua volta, era tenuto dal groom in una posizione innaturale.

Il Vacirca, infatti, era chino sul lato sinistro del cavallo che era tenuto dal groom con la gamba anteriore sinistra alzata ed era immobilizzato verso la parete del box.

Alle richieste di spiegazioni, il Vacirca rispondeva mantenendo le spalle agli stewards che lo interrogavano, senza quindi mai voltarsi verso di loro.

Alzandosi infine verso la Nicolis e il Faucci gli stessi constatavano che il Salvatore Vacirca, aveva in mano due spugnette intrise e grondanti di liquido che, entrambi, hanno confermato riconoscere come Trementina avente un classico odore pungente e riconoscibile dagli addetti.

A quel punto, veniva informato il Presidente di Giuria e il materiale, che consisteva non solo nelle due spugnette imbevute ma anche in una confezione di BAUME CAUSTIQUE GAMBAULT, oltre a una bottiglia con altro liquido biancastro e altre due boccette con lo stesso odore, veniva riposto in un contenitore bianco e sequestrato alla presenza del Vacirca stesso, della Nicolis, del Faucci e della Grandinetti.

E' significativo il comportamento del Vacirca Salvatore che, nella immediatezza dei fatti, riferì ai testimoni escussi che stava solo somministrando una medicazione al cavallo e chiese però – indebitamente - sia alla Nicolis che al Faucci di poter allontanare dal box il contenitore bianco contenente il suddetto materiale.

Nelle successive memorie difensive, invece, il Vacirca nega addirittura che il suddetto materiale gli appartenesse producendo una - tardiva - denuncia contro ignoti, sporta presso i Carabinieri qualche giorno dopo, relativa a tale materiale.

Come detto, tale circostanza, peraltro formulata solo nella prima memoria difensiva, è smentita dalle univoche e concordanti deposizioni dei testi Nicolis e Faucci: è certo che nella immediatezza del sequestro, era lo stesso Vacirca che aveva in mano due spugnette intrise e grondanti di una sostanza che, considerata la postura sua e del cavallo stava applicando al cavallo stesso.

Deve inoltre ritenersi sussistente la prova che il materiale utilizzato dal Vacirca contenesse trementina.

In primmo luogo l'odore tipico della trementina è stato riconosciuto dagli stewards Nicolis e Faucci che sono addetti del settore e quindi qualificati per poter riconoscere l'odore di tale sostanza e, in ogni caso, la presenza della trementina è stata definitivamente accertata dalle analisi compiute dalla

FISE sui campioni e dalle risposte date dal dott. Gianluigi Giovagnoli al GSN prima e alla Corte Federale poi.

Le contestazioni sollevate dalla Difesa dei tesserati Vacirca in ordine alla catena di custodia dei campioni prelevati, sono rimaste allo stato di semplici illazioni.

Il ritardo degli esiti delle analisi perché non riferite in un primo tempo alla ricerca della trementina e la mancanza dei risultati della analisi del sangue sul cavallo, in ordine alle quali sussistono in atti dichiarazioni contrastanti sul fatto stesso se siano state fatte meno, non inficiano la catena di custodia del materiale sequestrato al cui campionamento era presente il Salvatore Vacirca stesso senza che lo stesso muovesse eccezione alcuna.

A ciò si aggiunga che è stato accertato dal dott. Giovagnoli che la confezione pervenuta in Federazione era la stessa fotografata nell'immediatezza dei fatti.

Tra l'altro, in ogni caso, è facilmente verificabile anche sul web che la sostanza contenuta nel flacone rosso denominato BAUME CAUSTIQUE GAMBAULT contiene già essa essenza di trementina.

Anche l'ulteriore deduzione difensiva per la quale il Salvatore Vacirca stava "solo" medicando il cavallo ferito non è idonea ad escludere l'accertata responsabilità dei tesserati Vacirca.

Nella documentazione medica prodotta dalla Difesa dei Vacirca non vengono indicati i farmaci o i prodotti prescritti per la salute del cavallo e in ogni caso, sono state comunque violate tutte le normative dei regolamenti FISE (RSO- ECM – EAD) in materia di preventiva autorizzazione alla medicazione dei cavalli durante i concorsi e all'immediato coinvolgimento del Veterinario di Servizio.

Del pari irrilevante la circostanza che il veterinario di servizio dott. Boniperti, non abbia riscontrato alterazioni del cavallo – ed invero neanche ferite in atto - ho dato cenno della trementina, avuto riguardo sia alle contrarie risultanze delle concordanti dichiarazioni dei testi Nicolis e Faucci intervenuti nella immediatezza dei fatti prima del dott. Bonierti, sia avuto riguardo ai chiarimenti resi dal dott Giovagnoli innanzi alla Corte Federale in ordine alle difficoltà di individuazione sul cavallo dell'uso di trementina ove diluita con altri prodotti.

In difetto di prove contrarie offerte dai tesserati Vacirca, il solido quadro probatorio fin qui esaminato consente di ritenere accertata l'applicazione di trementina sul cavallo Mylord Carthender dei Folletti con i conseguenti e notori effetti dolorosi per il cavallo stesso (115 cpc).

Quanto accertato, conclama la responsabilità disciplinare del tesserato Ernesto Vacirca, quale cavaliere iscritto al concorso con il cavallo Mylord Carthender dei Folletti e del tesserato Salvatore

Vacirca quale autore materiale della illegittima somministrazione di trementina sul cavallo, a'sensi degli articoli 1.1 , 1.2 lett. a) e 1.2. lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE.

Ritiene, inoltre, questo Giudice che i tesserati Ernesto Vacirca e Salvatore Vacirca, nelle rispettive qualità indicate al precedente capoverso, sono responsabili anche per illecito sportivo a'sensi dell'art. 2.1. letter a), b) e c) del Regolamento di Giustizia FISE.

L'utilizzo della trementina è notoriamente finalizzato, ove non formalmente prescritto e autorizzato, a rendere ipersensibili gli arti del cavallo con la conseguenza di rendere più dolente la parte trattata al contatto con le barriere, così inducendo il cavallo ad essere ancora più attento e rispettoso degli ostacoli per evitare il dolore.

I testi Nicolis, Faucci e Fabi hanno avuto modo di confermare che il cavallo Mylord Carthender dei Folletti era iscritto al concorso e che il precedente 8 ottobre 2018 , aveva anche partecipato all' "addestrativa" e che il giorno dei fatti contestati era inserito nell'ordine di partenza ed aveva partecipato al warm up della gara per poi essere ritirato solo nella imminenza della gara: il teste Faucci ha precisato di essere stato presente quando il Salvatore Vacirca si recò presso la Segreteria del concorso per ritirare il cavallo Mylord Carthender dei Folletti, appena 10 minuti prima dell'inizio della gara.

E' di tutta evidenza l'intenzione dei tesserati Vacirca di alterare lo svolgimento della competizione, somministrando al cavallo Mylord Carthender dei Folletti sostanze proibite o comunque utilizzando metodi antisportivi atti ad incidere sulla prestazione del cavallo.

Anche il Codice di condotta FEI per il Benessere del Cavallo, adottato dalla FISE, qualifica come abuso la sensibilizzazione in modo anomalo di qualsiasi parte del cavallo e proibisce qualunque metodo di ipersensibilizzazione del cavallo stesso.

Si evidenzia, per completezza, che il cavaliere Ernesto Vacirca – tra l'altro - nulla ha provato in ordine alla sua estraneità ai fatti deducendo solo fuggacemente in una delle precedenti difese la sua mancanza di consapevolezza in ordine ai fatti ascritti al Salvatore Vacirca.

Sul punto, è infondata la deduzione difensiva in ordine al difetto dei tempi di configurabilità dell'illecito sportivo sanzionabile solo a partire da un ora prima della gara.

Tale spazio temporale riguarda invero solo e in parte le violazioni sul doping e non l'illecito sportivo come sopra qualificato (art. 2 RG) il cui periodo sanzionabile è quello della durata della "manifestazione" di cui all'art. 4.4. del Regolamento Salto Ostacoli e cioè da 24 ore prima dell'inizio della prima gara e fino ad un ora dopo la fine dell'ultima gara della manifestazione.

\* \* \*

Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della rilevante gravità dei fatti, nonché della applicazione dell'aggravante di cui all'art. 8 lettera h) del Regolamento di Giustizia FISE e del maggior grado di responsabilità del tesserato Salvatore Vacirca autore materiale dell'accertato grave contegno sul cavallo.

### **PQM**

il Giudice Sportivo Nazionale, viste tutte le norme sopra richiamate:

- irroga al tesserato **SALVATORE VACIRCA** (tessera FISE n. 147/M) la sanzione, di cui all'art. 6, lettera f), del Regolamento di Giustizia FISE, della sospensione dall' autorizzazione a montare e da ogni tesseramento federale per mesi dodici; da detrarre quanto già eventualmente scontato;
- irroga al tesserato **ERNESTO VACIRCA** (tessera FISE n.8647/M) la sanzione, di cui all'art. 6, lettera f), del Regolamento di Giustizia FISE, della sospensione dall' autorizzazione a montare e da ogni tesseramento federale per mesi dieci; da detrarre quanto già eventualmente scontato;
- pone definitivamente a carico dei tesserati Salvatore Vacirca ed Ernesto Vacirca, in solido tra loro, le spese sostenute dalla Fise per le analisi sui campioni di materiale sequestrati.
- dichiara l'improcedibilità dell'azione e la conseguente archiviazione nei confronti della **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DEI FOLLETTI**.

### **MANDA**

alla Segreteria Federale per la pubblicazione del presente provvedimento e le comunicazioni con le modalità stabilite nel provvedimento di avvio del 7 marzo 2019.

Roma, lì 30 aprile 2019

f.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Enrico Vitali